

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 72 del 17/06/2014

Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA CONFERMA DELL'ALIQUOTA E L'AUMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di Giugno, alle ore 19:05, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	presente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MANCINI ROBERTO	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	19	MARCELLO NICOLA	presente
4	ALOISIO GIUSEPPE	presente	20	MAURO GENNARO	presente
5	ANGELINI FRANCESCO	presente	21	MAZZOCCHI CARLO	presente
6	ASTOLFI ALBERTO	presente	22	MORETTI GIULIANA	presente
7	BERTOZZI SIMONE	presente	23	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
8	CAMPORESI LUIGI	assente	24	MURANO BRUNORI STEFANO	presente
9	CASADEI MARCO	assente	25	PAZZAGLIA FABIO	presente
10	CINGOLANI LILIANA	presente	26	PICCARI ENRICO	presente
11	DONATI SARA	presente	27	PICCARI VALERIA	presente
12	FRANCHINI CARLA	presente	28	PIRONI GIOVANNI	presente
13	FRATERNALI ABRAMO	presente	29	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
14	GALLO VINCENZO	presente	30	RENZI GIOENZO	presente
15	GALVANI SAVIO	presente	31	TAMBURINI GIANLUCA	presente
16	GIORGETTI ALESSANDRO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	assente
17	GIUDICI ERALDO	presente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

**Totale presenti n. 29 - Totale assenti n. 4**

Presiede GALLO VINCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Addizionale Comunale all'IRPEF – disposizioni regolamentari per la conferma dell'aliquota e l'aumento della soglia di esenzione.

*Il Presidente del Consiglio, su accordo del Consiglio Comunale, pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto, congiuntamente al punto n. 1 dell'O.d.G. del 17.06.2014 – Delibera di C.C. n. 71 avente ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale esercizio 2014 – Approvazione criteri generali per la determinazione delle tariffe”, alla quale si rimanda per gli interventi dei Consiglieri e al punto 3 dell'O.d.G. della seduta odierna ad oggetto: “Verifica delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell'anno 2014”.*

*Intervengono per dichiarazione di voto sull'emendamento presentato dal Consigliere Renzi alla proposta deliberativa in oggetto, i Consiglieri: Renzi, Mauro e Tamburini.*

*Il presidente del C.C. pone quindi in votazione l'emendamento del Consigliere Renzi così formulato:*

*Emendamento sostitutivo:*

*“Sostituire il punto 1 della Deliberazione con il seguente testo:*

*Applicare la progressività dell'addizionale Irpef Comunale in relazione agli scaglioni di redditi corrispondenti a quelli stabiliti dalla Legge Statale:*

- da 17.000 a 28.000 Euro 0,10%;*
- da 28.000 a 55.000 Euro 0,20%;*
- da 55.000 a 75.000 Euro 0,30%;*
- da 75.000 a oltre 0,40%.*

*Il Consiglio Comunale respinge l'emendamento con 19 voti contrari (PD, FdS, Rimini per Rimini e SeL), 7 voti favorevoli (Consigliere Renzi, PdL) e 3 astenuti (Consiglieri: Franchini, Tamburini, Murano Brunori) espressi per alzata di mano dai n. 29 presenti (28 Consiglieri più il Sindaco);*

**Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e che ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- a) i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b) la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- c) con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione;
- d) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- e) l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- f) relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 617/86, la riscossione dell'acconto dell'Addizionale Comunale all'IRPEF è effettuata, mediante trattenuta, dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate, generalmente dal mese di gennaio;

VISTA la seconda parte dell'art. 1, comma 11, del citato D.L. n. 138/2011, il quale testualmente recita: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*;

ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di Addizionale Comunale all'IRPEF consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

#### RICHIAMATE:

- a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.03.2007, con la quale è stata deliberata l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF con decorrenza dal 1° gennaio 2007, che prevede l'aliquota nella misura del 0,3%;
- b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14 giugno 2012, con la quale è stato deliberato di confermare l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360, nella misura dello 0,3% e di introdurre, a partire dal 2012, una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

#### CONSIDERATO che

- l'IRPEF rispetto all'IMU si differenzia, tra l'altro, per una maggior incidenza sulle famiglie, in quanto è pagata per l'88% dalle stesse e grava maggiormente sul reddito da lavoro;
- in particolare, l'Addizionale Comunale all'IRPEF nel Comune di Rimini, secondo l'attuale applicazione con aliquota dello 0,3% e fascia di esenzione per titolari di reddito complessivo IRPEF inferiore ad € 15.000, vede tale situazione: n. 110.542 contribuenti dichiaranti, n. 57.412 contribuenti esenti, n. 53.130 contribuenti assoggettati, di cui n. 29.081 titolari di reddito da lavoro dipendente prevalente e n. 15.999 titolari di redditi da pensione che rappresentano l'84,85% dei soggetti e che contribuiscono per una quota di poco inferiore all'80% del gettito;

VISTO le linee guida dell'Amministrazione Comunale per la formazione del bilancio 2014/2016 – approvazione atto di indirizzo - approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 08.05.2014 ed in particolare quanto previsto nel relativo allegato in merito all'Addizionale Comunale all'IRPEF;

RITENUTO opportuno, quindi, nonostante l'incertezza in termini di risorse finanziarie, in coerenza con gli indirizzi già espressi, nell'ambito della manovra di bilancio, al fine di equilibrare il maggior carico fiscale fra lavoro, rendita e famiglia-impresa e di tutelare i redditi più bassi, stante la grave e persistente crisi economica che ha visto un decremento dei redditi complessivi delle famiglie con conseguente perdita del potere d'acquisto, di:

- confermare, anche per l'anno 2014, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,3%;
- estendere, a partire dal 2014, la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 17.000,00, per ampliare la platea dei contribuenti in difficoltà da agevolare;

DATO ATTO che l'esenzione:

- è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'Addizionale Comunale all'IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo (opera, quindi, come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al nuovo limite stabilito in € 17.000,00 dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero importo e non solamente sulla parte eccedente tale limite);

QUANTIFICATO, presuntivamente, in € 318.000 il minor gettito complessivo dell'Addizionale Comunale all'IRPEF derivante dall'estensione dell'esenzione in oggetto (determinato sulla base dei calcoli di proiezione del gettito eseguiti utilizzando i dati imponibili desumibili dalle tabelle delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno 2012 - redditi 2011) e gli strumenti di proiezione messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze sul portale per il Federalismo Fiscale);

OSSERVATO che la suddetta estensione riguarderà oltre 6.600 cittadini che si andranno ad aggiungere ai precedenti 57.412 contribuenti esenti, di cui n. 3.361 titolari di reddito da lavoro dipendente prevalente e n. 2.449 titolari di reddito da pensione, con un incremento complessivo dei soggetti rientranti in tali tipologie di reddito che godranno dell'esenzione, dell'1% rispetto all'anno precedente;

VISTI, altresì:

- il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, in base al quale: "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del

1997 (entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, dispone che “a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce”;

VISTO il D.M. Interno del 29.04.2014 che ha disposto l'ulteriore proroga al 31 luglio 2014 l'approvazione del Bilancio di previsione da parte degli enti locali;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia;

VISTI i pareri:

- favorevole espresso dal Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
- favorevole espresso dal Direttore delle Risorse Finanziarie, D.ssa Gianna Rosa Vandi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi;
- favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;
- della Commissione Consiliare Permanente V' in data 10.06.2014;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

*Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la proposta deliberativa;*

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 19 voti favorevoli (PD, FdS, Rimini per Rimini e Consigliere Murano Brunori), 10 contrari (PdL, Consigliere Renzi, Mov. 5 Stelle e SeL) e nessun astenuto espressi dai n. 29 presenti (28 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

- 1) di confermare l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360, nella misura dello 0,3%;

- 2) di aumentare, a partire dal 2014, la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 17.000,00;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 4) di dare atto, altresì, che:
  - sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
  - il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

Con 19 voti favorevoli (PD, FdS, Rimini per Rimini e Consigliere Murano Brunori), 10 contrari (PdL, Consigliere Renzi, Mov. 5 Stelle e SeL) e nessun astenuto espressi per alzata di mano dai n. 29 presenti (28 Consiglieri più il Sindaco);

#### DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione di C.C. n. 72 del 17/06/2014

**PRESIDENTE**

F.to GALLO VINCENZO

**SEGRETARIO GENERALE**

F.to LAURA CHIODARELLI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 19.06.2014.

Rimini li 19.06.2014

**SEGRETARIO GENERALE**  
Laura Chiodarelli